

Maternità e tutela garantita anche nel periodo di congedo straordinario retribuito

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 13 luglio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

.....

Con la sentenza in commento, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.

Il fatto

Il tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 31, secondo comma, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge marzo 2000, n. 53), "nella parte in cui non prevede che il trattamento di maternità sia erogato anche alla lavoratrice che abbia fruito di congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e che al momento della richiesta non abbia ripreso a lavorare da più di 60 giorni".

Il giudice del lavoro esponeva di dover decidere sul ricorso di una lavoratrice, beneficiaria da oltre un anno, a causa della necessità di assistere un coniuge gravemente disabile, del congedo straordinario retribuito e interdetta in anticipo dal lavoro a causa di "gravi complicanze nella gestazione".

La lavoratrice nel giudizio principale aveva chiesto di condannare l'Inps a corrisponderle "il trattamento economico di maternità per l'intera durata del congedo di maternità, compreso il periodo di interdizione anticipata". Tale trattamento le sarebbe stato originariamente negato sul presupposto che l'interdizione anticipata del lavoro per gravidanza a rischio era "avvenuta senza effettiva ripresa dell'attività lavorativa da parte della ricorrente".

La decisione

La Corte Costituzionale riteneva la questione fondata.

Nelle motivazioni, la Consulta ricordava che il testo unico del 2001 sulla maternità e paternità accorda l'indennità giornaliera di maternità anche alle "lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate", purché "tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni".

In particolare, i Giudici spiegavano quindi che la legge definisce una disciplina articolata delle diverse ipotesi di sospensione e di interruzione dell'attività lavorativa, anteriori all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e delle fattispecie in cui l'indennità di maternità è concessa anche quando sia trascorso un periodo superiore a sessanta giorni tra l'assenza e la sospensione e l'inizio dell'astensione obbligatoria.

Si soffermavano quindi sul fatto che la disposizione non annovera tra le esigenze preminenti di tutela la necessaria assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario concesso ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001.

Continuava la Corte spiegando che nel negare l'indennità di maternità alla madre che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, benefici da più di sessanta giorni di un congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o al figlio in condizioni di grave disabilità, la disposizione censurata sacrifica in maniera arbitraria la speciale adeguata protezione che l'art. 37, primo comma, della Costituzione accorda alla madre lavoratrice e al bambino. Quest'ultima previsione specifica e rafforza la tutela della maternità e dell'infanzia già sancita in termini generali dall'art. 31, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, l'estensione dei beneficiari del congedo straordinario risponde all'esigenza di garantire la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione.

Per tutto quanto sopra considerato, la Corte Costituzionale dichiarava "l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art.

42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

In definitiva

La Consulta è stata posta di fronte alla questione della legittimità dell'art. 24 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nella parte in cui non annovera il congedo previsto per l'assistenza, rispettivamente, al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata, tra i periodi di cui non si tiene conto ai fini del computo di quell'arco temporale di sessanta giorni tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e l'inizio del periodo di congedo di maternità, superato il quale l'attribuzione dell'indennità di maternità risulta preclusa.

Come noto e come ricordato in commento, la legge accorda l'indennità giornaliera di maternità anche alle lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.

L'art. 24, c. 3, in particolare, esclude dal computo dei 60 giorni le "assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, il periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, il periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento e il periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale".

La Consulta ha stabilito con la pronuncia esaminata, che tale articolo sacrifica in maniera arbitraria la speciale adeguata protezione che la Costituzione accorda alla madre lavoratrice e al bambino, a specificazione e rafforzamento della tutela della maternità e dell'infanzia già sancita in termini generali dall'art. 31, comma 2, Cost, nonché pone in antitesi la tutela della maternità e la tutela del disabile, che viceversa, pur con le peculiarità che le contraddistinguono, perseguono l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Quindi, dato che l'imporre una scelta tra l'assistenza al disabile e la ripresa dell'attività lavorativa per godere delle provvidenze legate alla maternità, determina l'indebito sacrificio dell'una o dell'altra tutela, ciò entra in contrasto con il disegno costituzionale che tende a ravvicinare le due sfere di tutela e a farle convergere, nell'alveo della solidarietà familiare, oltre che nelle altre formazioni sociali. Per questo l'articolo 24 terzo comma del Testo Unico è stato definito costituzionalmente illegittimo.